

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2116

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Interventi d'urgenza a tutela dall'inquinamento atmosferico

ONOREVOLI SENATORI. - Le emergenze ambientali si moltiplicano. Crescono con il crescere di uno sviluppo che molti considerano distorto. E ogni emergenza è un *deja vu*: annunci e proposte roboanti che puntualmente, cancellata l'emergenza dalle pagine dei giornali, ritornano all'inerzia di prima. Finchè non arriva l'ennesima emergenza.

Per quanto riguarda l'emergenza-aria, esistono già punti di riferimento nel quadro legislativo, il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per esempio. Con questa normativa il Governo italiano ha recepito quattro direttive CEE in materia di qualità dell'aria: 80/779, 82/884, 84/360, 85/203. E il decre-

to del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, in cui si fissano i limiti sanitari sui livelli massimi di inquinamento atmosferico.

Ebbene, nelle nostre città questi limiti vengono quotidianamente sfondati. E ogni giorno le dosi inquinanti oltre le soglie di guardia si sommano a quelle del giorno precedente. E alle altre dosi di inquinamento che bombardano i cittadini (pesticidi, fumo, rumori, *stress*, eccetera).

È per questi motivi che si presenta questo progetto di legge che pone le basi per un «coprifuoco antitraffico». Non ritengo di aver inventato nulla di clamoroso. In tutti i paesi industrializzati, le misure per affrontare l'emergenza-traffico sono entrate nella

coscienza comune. E vengono applicate, negli Stati Uniti come in Svizzera, senza alcun clamore. Senza inutili crociate di commercianti e di giornalisti nostalgici della marmitta a tutti i costi.

All'articolo 1 del disegno di legge si assegnano alle unità sanitarie locali le competenze relative ai controlli e al monitoraggio dell'aria.

All'articolo 2 si prevede l'obbligo di informativa da parte delle unità sanitarie locali nei confronti del sindaco, qualora vengano superati i valori-limite fissati.

All'articolo 3 si prevede la dichiarazione di allarme sanitario da parte dei sindaci.

All'articolo 4 è disciplinato il primo tipo di allarme sanitario, con la fissazione dei relativi valori-limite, all'articolo 5 il secondo tipo, all'articolo 6 il terzo tipo.

All'articolo 7 si parla dei provvedimenti da prendere in caso di allarme di primo tipo: invito all'uso di trasporti pubblici, limite massimo di velocità a 70 chilometri

orari, limitazioni per riscaldamento in case, uffici e luoghi pubblici a 18 gradi centigradi. In caso di allarme di secondo grado i provvedimenti sono i seguenti: divieto di traffico privato con alcune eccezioni, invito ai cittadini a rischio di rimanere in casa, obbligo di riscaldamento non superiore ai 18 gradi centigradi, limiti di velocità per le strade extraurbane, utilizzazione dei soli combustibili a gas e a metano, funzionamento al minimo degli impianti industriali. Con l'allarme di terzo livello (allarme rosso) si prevede l'irrigidimento degli obblighi precedenti: divieto di circolazione per le auto private, invito a tutti a non uscire per strada, chiusura delle scuole, funzionamento dei soli impianti industriali essenziali per la sopravvivenza, eccetera.

All'articolo 8 si stabiliscono le modalità di riduzione dei livelli di allarme sanitario. All'articolo 9 si disciplina l'informazione ai cittadini. All'articolo 10, le sanzioni penali. All'articolo 11, gli oneri di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferme restando le competenze già esistenti in materia di inquinamento atmosferico, nei comuni inseriti nelle zone A e B ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, le unità sanitarie locali, nell'ambito dei compiti loro affidati dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad assicurare con continuità, tramite apposite centraline, le rilevazioni dei parametri del biossido di zolfo (SO₂), del biossido di azoto (NO₂) e delle polveri totali sospese ai fini della verifica nel territorio comunale del rispetto dei limiti sanitari previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

1. Fermi restando gli obblighi già previsti dalla legge connessi al superamento dei limiti sanitari di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alla unità sanitaria locale di informare immediatamente i sindaci dei comuni e la regione interessati qualora vengano superati i valori-limite fissati negli articoli seguenti.

Art. 3.

1. In caso di superamento dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, i sindaci interessati dichiarano lo stato di allarme sanitario per il territorio comunale.

Art. 4.

1. Il sindaco dichiara l'allarme sanitario di primo livello (allarme giallo) quando in almeno due centraline, o in una, nel caso in cui ve ne sia una sola presente sul territorio comunale:

a) per un lasso di tempo superiore alle tre ore vengano superati i seguenti valori medi, per una delle seguenti sostanze:

1) SO₂: 100 microgrammi al metro cubo;

2) NO₂: 100 microgrammi al metro cubo;

b) la somma delle concentrazioni di SO₂ e polveri superi, per un lasso di tempo superiore alle ventiquattro ore, una media di 200 microgrammi al metro cubo.

Art. 5.

1. Il sindaco dichiara l'allarme sanitario di secondo livello (allarme arancione) quando in almeno due centraline, o in una, nel caso in cui ve ne sia una sola presente sul territorio comunale:

a) per un lasso di tempo superiore alle tre ore vengano superati i seguenti valori medi per una delle seguenti sostanze:

1) SO₂: 200 microgrammi al metro cubo;

2) NO₂: 180 microgrammi al metro cubo;

b) la somma delle concentrazioni di SO₂ e polveri superi, per un lasso di tempo superiore alle ventiquattro ore, una media di 250 microgrammi al metro cubo.

Art. 6.

1. Il sindaco dichiara l'allarme sanitario di terzo livello (allarme rosso) quando in almeno due centraline, o in una, nel caso in cui ve ne sia una sola presente sul territorio comunale:

a) per un lasso di tempo superiore alle tre ore vengano superati i seguenti valori medi per una delle seguenti sostanze:

1) SO₂: 350 microgrammi al metro cubo;

2) NO₂: 250 microgrammi al metro cubo;

b) quando la somma delle concentrazioni di SO₂ e polveri superi, per un lasso di tempo superiore alle ventiquattro ore, una media di 300 microgrammi al metro cubo.

Art. 7.

1. Con la dichiarazione di allarme sanitario di primo livello sono adottati i seguenti provvedimenti:

a) invito alla popolazione ad usare mezzi di trasporto pubblici;

b) limite massimo di velocità, per le strade extraurbane, 70 chilometri orari;

c) obbligo di limitare il riscaldamento di abitazioni, uffici, edifici pubblici e luoghi di lavoro a 18 gradi centigradi.

2. Con la dichiarazione di allarme sanitario di secondo livello sono adottati i seguenti provvedimenti:

a) proibizione del traffico privato con le seguenti eccezioni:

1) mezzi di trasporto con benzina senza piombo;

2) camion a rimorchio fino a 2,5 tonnellate;

3) mezzi di trasporto funzionanti a gas;

b) invito ai gruppi a rischio (anziani, bambini, donne incinte, sofferenti di malattie alle vie respiratorie e cardio-vascolari) a non uscire in strada;

c) obbligo di limitare il riscaldamento di abitazioni, uffici, edifici pubblici e luoghi di lavoro a 18 gradi centigradi;

d) limite massimo di velocità, per le strade extraurbane, 70 chilometri orari;

e) permesso di utilizzazione come combustibile per riscaldamento, produzione, energia e calore, solo del gas e del metano, con eccezioni concesse dalle auto-

rità competenti per ospedali, scuole ed altri edifici pubblici;

f) funzionamento al minimo di tutti gli impianti industriali e produttivi.

3. Con la dichiarazione di allarme sanitario di terzo livello sono adottati i seguenti provvedimenti:

a) proibizione di tutto il traffico privato. Per il traffico pubblico permesso di circolazione solo per:

- 1) taxi;
- 2) autoambulanze;
- 3) mezzi urbani ed extraurbani;
- 4) automezzi delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, guardie mediche;
- 5) automezzi per il trasporto di medicine, beni di prima necessità, trasporti bancari, generi alimentari;

b) invito alla popolazione a non uscire in strada;

c) limite massimo di velocità, per le strade extraurbane, 70 chilometri orari;

d) chiusura delle scuole;

e) obbligo di limitare il riscaldamento a 18 gradi centigradi;

f) permesso di utilizzazione, come combustibile, solo del gas e del metano con le stesse eccezioni previste dalla lettera e) del comma 2;

g) funzionamento dei soli impianti produttivi ed industriali essenziali alla sopravvivenza.

Art. 8.

1. I limiti di allarme sanitario vengono diminuiti al livello inferiore quando i valori considerati non vengono registrati per dodici ore consecutive.

2. L'allarme sanitario cessa quando i valori relativi al primo livello non vengono registrati per dodici ore consecutive.

Art. 9.

1. L'inizio, la fine e l'evoluzione della situazione dei vari livelli d'allarme sanitario vengono resi pubblici attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Art. 10.

1. Chiunque non ottemperi agli obblighi e divieti di cui agli articoli precedenti è punito con la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale.

Art. 11.

1. Le unità sanitarie locali faranno fronte agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, utilizzando i fondi loro conferiti in base agli ordinari stanziamenti di bilancio.